

## AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 23/2014

del 20 giugno 2014

- 1) EMIR: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) n. 667/2014
- 2) CRR: EBA ha avviato una consultazione sulla trasparenza dei requisiti di capitale
- 3) Gestione dei reclami nel settore bancario e finanziario: ESMA e EBA hanno pubblicato le linee guida
- 4) Schemi pensionistici aziendali e professionali: la Commissione europea ha emanato le norme tecniche per la comunicazione delle disposizioni prudenziali nazionali attinenti agli schemi pensionistici aziendali e professionali
- 5) OPA: la Consob fornisce chiarimenti in merito all'applicabilità dell'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto in caso di operazioni dirette al salvataggio di società in crisi
- 6) Disposizioni di vigilanza per le banche: pubblicato da Banca d'Italia il quarto aggiornamento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013
- 7) Borsa Italiana: modifiche alla "Guida ai Parametri di negoziazione"
- 8) Borsa Italiana: modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

### **1) EMIR: PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IL REGOLAMENTO (UE) N. 667/2014**

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 19 giugno 2014 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione del 13 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) del Parlamento Europeo e del Consiglio in relazione alle norme procedurali relative alle imposizioni di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), incluse le norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali.

In particolare, il Regolamento stabilisce delle norme procedurali relative alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento imposte dall'ESMA ai repertori di dati sulle negoziazioni o ad altre persone interessate da un procedimento di indagine e di esecuzione dell'ESMA, comprese le norme sul diritto di difesa e sui termini di prescrizione.

Il Regolamento di esecuzione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

### **2) CRR: EBA HA AVVIATO UNA CONSULTAZIONE SULLA TRASPARENZA DEI REQUISITI DI CAPITALE**

Il 13 giugno u.s. è stata avviata dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) una consultazione in merito alle informazioni che le istituzioni del settore bancario dovrebbero rendere pubbliche (*disclosure*) ai sensi della Parte ottava del regolamento UE n. 575/2013 (CRR).

Tali informazioni formano oggetto di un singolo documento e descrivono come le Istituzioni dovrebbero applicare materialmente la *disclosure* e il relativo grado di riservatezza, nonché come dovrebbero verificare la sua frequenza. La consultazione sarà aperta fino al 13 settembre 2014.

### **3) GESTIONE DEI RECLAMI NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO: ESMA E EBA HANNO PUBBLICATO LE LINEE GUIDA**

Il 13 giugno 2014 le autorità ESMA e EBA hanno pubblicato il *report* conclusivo in merito alle direttrici unificate da seguire per la

gestione dei reclami dei clienti nel settore finanziario e bancario denominato *“Joint Committee Final Report on guidelines for handling consumer complaints in the securities and banking sectors”*.

Il *report* finale ha l’obiettivo di introdurre, nei 28 paesi membri dell’Unione, dei principi volti ad armonizzare le pratiche di gestione dei reclami proposti dalla clientela ed è stato elaborato sulla base delle linee guida fornite dall’EIOPA per il mercato assicurativo.

Il documento aspira a garantire la creazione di un terreno comune per i clienti che potranno fare affidamento su di un insieme di regole comuni in tema di reclami che prescindano dal tipo di prodotto bancario o dal tipo di servizio finanziario “acquistato” nonché dal luogo in cui viene prestato il servizio. Il *report* finale ha anche l’obiettivo di favorire la standardizzazione delle procedure inerenti la gestione dei reclami fra gli intermediari.

#### **4) SCHEMI PENSIONISTICI AZIENDALI E PROFESSIONALI: LA COMMISSIONE EUROPEA HA EMANATO LE NORME TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PRUDENZIALI NAZIONALI ATTINENTI AGLI SCHEMI PENSIONISTICI AZIENDALI E PROFESSIONALI**

In data 17 giugno 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2014 della Commissione, emanato il 16 giugno 2014, avente ad oggetto le norme di natura tecnica di attuazione delle disposizioni prudenziali nazionali in merito agli schemi pensionistici aziendali e professionali, in base a quanto disposto dalla Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

#### **5) OPA: LA CONSOB FORNISCE CHIARIMENTI IN MERITO ALL’APPLICABILITÀ DELL’ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI PROMUOVERE UN’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO IN CASO DI OPERAZIONI DIRETTE AL SALVATAGGIO DI SOCIETÀ IN CRISI**

Con Comunicazione n. DCG/0047353 del 6 giugno 2014 la Consob - rispondendo ad un quesito sottoposto da Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (“Banco Desio”) nell’ambito dell’offerta avente ad oggetto le azioni di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (“BPS”) in Amministrazione Straordinaria - ha fornito chiarimenti in merito

all'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto nell'ambito di operazioni dirette al salvataggio di società in crisi prevista dall'art. 49, comma 1, lettera b), (iii), del Regolamento n. 11971/1999 e successive modificazioni (il "**Regolamento Emittenti**"), ai sensi del quale *"l'acquisto non comporta l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 TUF se è compiuto in presenza di una ricapitalizzazione della società quotata ovvero altro intervento di rafforzamento patrimoniale e la società versa in una situazione di crisi attestata da richieste formulate da un'autorità di vigilanza prudenziale, nel caso di gravi perdite, al fine di prevenire il ricorso all'amministrazione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa"*.

Nel caso di specie, la Consob ha rilevato che poiché l'operazione di ripatrimonializzazione promossa da Banco Desio - nell'ambito della quale è previsto che venga deliberato un aumento di capitale di BPS che comporterà il superamento della soglia del 30% - è precipuamente finalizzata a realizzare il rafforzamento patrimoniale di BPS e il ripristino dei coefficienti di solvibilità e del patrimonio di vigilanza nonché a creare le condizioni per la ricostituzione degli organi sociali, si inserisce fra le possibili misure di soluzione della crisi che i Commissari Straordinari sono tenuti ad individuare per la restituzione della società alla gestione ordinaria e, pertanto, è pienamente rispondente alla richiesta della Banca d'Italia di risolvere la situazione di crisi.

Più in generale, la Consob ha osservato che essendo la liquidazione coatta uno dei due possibili esiti dell'amministrazione straordinaria (che può portare, entro i previsti termini di un anno prorogabile di 6 mesi, alla soluzione della crisi o all'apertura della procedura di liquidazione), un'operazione di ripatrimonializzazione che comporti il superamento della soglia del 30% volta ad evitare la liquidazione coatta amministrativa può ben essere considerata come una delle possibili soluzioni alla crisi e, quindi, soddisfare il presupposto finalistico dell'esenzione in questione.

#### 6) **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE: PUBBLICATO DA BANCA D'ITALIA IL QUARTO AGGIORNAMENTO ALLA CIRCOLARE N. 285 DEL 17 DICEMBRE 2013**

In data 17 giugno 2014 Banca d'Italia ha pubblicato il quarto aggiornamento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche".

Nello specifico l'aggiornamento introduce due nuovi capitoli.

Nella Parte Prima, Titolo III, attraverso l'inserimento del Capitolo 2, viene recepita la disciplina dell'informativa al pubblico Stato per Stato introdotta con l'art. 89 della Direttiva 2013/36/UE ("CRD IV"). Il Capitolo 2 della Prima Parte, Titolo III, è efficace dal giorno successivo (18 giugno 2014) a quello di pubblicazione nel sito informatico di Banca d'Italia.

Nella Parte Terza, il Capitolo 2 specifica invece gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia dell'organo con funzione di controllo e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti delle banche, in conformità agli artt. 51 e 52 del TUB, riproducendo, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni di cui al Titolo IV, Capitolo 11, Sezione IV della Circolare n. 229, che resteranno in vigore fino al 30 giugno 2014 per effetto del 15° aggiornamento (2/7/2013) della Circolare n. 263. Il Capitolo 2 della Parte Terza entrerà in vigore il 1° luglio 2014.

#### **7) BORSA ITALIANA: MODIFICHE ALLA "GUIDA AI PARAMETRI DI NEGOZIAZIONE"**

Con avviso n. 11186 del 16 giugno 2014 Borsa Italiana ha comunicato che la Guida ai Parametri dei Mercati Regolamentati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. viene modificata con riferimento ai limiti di variazione dei prezzi previsti per gli strumenti negoziati nei mercati SEDEX ed ETFplus.

In particolare, relativamente al mercato SEDEX, si prevede che i nuovi limiti di variazione dei prezzi degli ordini e dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico, nonché dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico, saranno stabiliti in funzione della leva e del tipo di sottostante dello strumento.

In merito agli strumenti negoziati nel mercato ETFplus è prevista invece una nuova struttura dei limiti che tiene conto delle caratteristiche di volatilità che accomunano i diversi strumenti negoziati del mercato, a prescindere dalla segmentazione di riferimento utilizzata per il mercato in questione.

Tali modifiche entreranno in vigore dal 1° luglio 2014.

## 8) BORSA ITALIANA: MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A.

Con avviso n. 11099 del 16 giugno 2014 Borsa Italiana ha modificato le Istruzioni del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

In particolare, in tema di obblighi informativi per gli emittenti ETF a gestione attiva ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus, si prevede che il valore dell'iNAV di tali strumenti, calcolato almeno ogni 60 secondi ed espresso in Euro, nonché la composizione del portafoglio, possano essere diffusi al pubblico anche mediante un *information provider*.

Inoltre, viene aggiornato il modello di domanda di ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di ETF e si espunge l'obbligo di allegare al modello la copia della delibera dell'organo competente di approvazione della richiesta di ammissione alle negoziazioni.